

DIRETTIVE DEL C.N.A.P.P.C. IN MERITO ALLA TARIFFA PROFESSIONALE

INDICE

- Adeguamento tariffa professionale
(30 ottobre 1987)
- Adeguamento compensi per prestazioni urbanistiche nei casi in cui il professionista incaricato non possa svolgere tempestivamente le prestazioni per ritardi addebitabili al committente
(8 marzo 1988)
- Tariffa: compensi per opere superiori a 5 miliardi
(in "L'Architetto", n. 103, 1995)
- Determinazione dell'onorario professionale in caso di lavori interamente e condotti a termine dal direttore dei lavori mediante dirette indicazioni in cantiere durante la loro esecuzione
(10 luglio 1995)

ADEGUAMENTO TARIFFA PROFESSIONALE

30 ottobre 1987

Con riferimento al decreto di adeguamento della Tariffa Professionale per gli Architetti e gli Ingegneri, si forniscono le seguenti indicazioni:

1. per quanto attiene la decorrenza del decreto, lo stesso va in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 138 del 16.6.1987);
2. in merito alle modalità di applicazione dell'aumento, si richiama il contenuto di una circolare interpretativa del Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale - (allegata alla presente) con la quale si sancisce che l'aumento trova applicazione per quella parte di prestazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione, anche se l'incarico sia stato conferito anteriormente;
3. infine, il richiamo al D.M. 29.6.1981 nelle opere di importo superiore ai 5 miliardi, si intende nel senso che fino a tale importo è previsto l'attuale adeguamento, mentre solo per la parte in eccedenza va applicato il decreto precedente.

[\[torna all'indice\]](#)

ADEGUAMENTO DEI COMPENSI PER PRESTAZIONI URBANISTICHE NEI CASI IN CUI IL PROFESSIONISTA INCARICATO NON POSSA SVOLGERE TEMPESTIVAMENTE LE PRESTAZIONI PER RITARDI ADDEBITABILI AL COMMITTENTE

8 marzo 1988

Il pagamento rateizzato dei compensi spettanti ai professionisti, per le prestazioni attinenti la redazione di progetti urbanistici, è regolato secondo le aliquote previste nel disciplinare d'incarico o (in carenza di disciplinare) secondo le aliquote indicate all'art 12, V comma della Tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche (Circ. Min. LL.PP. n.6679 dell'1 Dicembre 1969).

Qualora per difetto del committente (mancato svolgimento di compiti amministrativi spettantigli, ritardo nella formulazione di parere circa le proposte di massima presentate dal professionista, ritardo nella trasmissione al professionista di dati urbanistici, di cartografie, di indagini specifiche, ecc.), il professionista sia costretto ad espletare le sue prestazioni con ritardo rispetto alle scadenze previste dal disciplinare, il compenso (onorario + spese) relativo alle prestazioni svolte in forzato ritardo sarà valutato con l'applicazione dell'indice ISTAT vigente al momento della ripresa del lavoro, che dovrà essere, in ogni caso, specificatamente documentata.

[\[torna all'indice\]](#)

TARIFFA: COMPENSI PER OPERE SUPERIORI A 5 MILIARDI

pubblicato in "L'ARCHITETTO", n. 103 - 1995

La Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni del Ministero di Grazia e Giustizia ha espresso alcuni pareri dai quali si evince che la rivalutazione ed aggiornamento delle tariffe professionali di cui al D. M. 11 giugno 1987 n. 233, nel caso in cui l'importo delle opere sia superiore a 5 miliardi di lire non si applicherebbe neanche per la parte inferiore a tale cifra.

Poiché tale valutazione contrasta con l'interpretazione dei Consigli Nazionali degli Architetti e degli Ingegneri, resa nota in più occasioni e a vari livelli tramite comunicazioni ai Ministeri di competenza e agli Ordini provinciali, e quindi in corso di applicazione dalla data di pubblicazione del D.M. di aggiornamento tariffario sulla G.U. n. 238 del 16.6.1987, è seguito un intervento congiunto CNA/CNI Presso il Ministero di G. G., il cui contenuto è riportato di seguito.

Si ribadisce che ai compensi per prestazioni a percentuale per opere di importo superiore a 5 miliardi di lire viene applicato l'adeguamento tariffario di cui al D.M. n. 233 dell'1 1.06.87 sino all'importo di 5 miliardi di lire, mentre non viene applicato l'adeguamento tariffario e si mantiene il precedente adeguamento di cui al D.M. 29.06.1981 per la sola parte eccedente il sopraccitato limite di 5 miliardi di lire; ciò nel rispetto del D.M. n. 233 dell'11,06.1987 che prevede l'aumento dei 20% dei compensi "ad eccezione dei compensi per opere di importo

superiore a cinque miliardi che rimangono fissati nella misura prevista dal D.M. 29.11.1981".

Poiché la Tariffa Professionale (legge 4 marzo 1949, n. 143) prevede come unico riferimento per la determinazione degli onorari a percentuale l'ammontare delle opere (ai sensi dell'art. 15 del T.U.), aumentando il valore di queste ultime a fronte di un maggiore impegno professionale, la valutazione restrittiva dell'adeguamento tariffario (disposto dal D.M. 233/87) comporterebbe una ingiustificata riduzione tariffaria nel caso di opere di importo superiore a 5 miliardi di lire.

L'interpretazione dei Consigli Nazionali degli Architetti e degli Ingegneri trova riscontro nei criteri formulativi della Tariffa Professionale di cui alla legge n. 143/49 e successivi aggiornamenti e modificazioni, ed in particolare nei seguenti elementi.

- Le aliquote di cui alla tabella A, allegata alla legge, sono inversamente proporzionali al crescere degli importi delle opere, con una progressiva matematica di diminuzione. Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare.
- La medesima tabella A si sviluppa sino ad un importo di 5 miliardi di lire; oltre detto importo si applicano costantemente le ultime aliquote percentuali di detta tabella A, diversificate nelle varie categorie.
- Per importi superiori a 5 miliardi, la tabella A mantiene la medesima aliquota in considerazione dell'importanza dell'opera e nel riconoscimento dell'impegno e responsabilità professionale derivanti da siffatti interventi, rifuggendo da qualsiasi artificio matematico tendente alla minor valutazione possibile di prestazioni professionali.
- Il limite di 5 miliardi di lire di cui alla tabella A, se si considera il valore di 5 miliardi proposto dalla legge n. 143 nell'anno 1949, rappresentava un limite di opere unitarie raramente raggiungibile. Tale limite, se aggiornato ad oggi, supererebbe i cento miliardi. Infatti gli adeguamenti tariffari esclusivamente delle aliquote e non degli importi relativi in riferimento, hanno già da tempo creato un non corretto equilibrio riferito al rapporto tra costo dell'opera, costo della vita e valore dell'onorario, notevolmente a danno di quest'ultimo.
- Il mantenimento delle aliquote precedenti (ai sensi del D.M. 29.06.81) per opere di importo superiore a 5 miliardi di lire sia per la parte inferiore sia per la parte superiore a 5 miliardi, rappresenta:

1. una grave penalizzazione ed assurda iniquità tra opere di valore sino a 5 miliardi ed opere oltre i 5 miliardi. esempio:

Opera: Classe I Categoria c

L. 5.000.000.000 x aliq. aggiornata 4.1020% L. 205.100.000

L. 6.000.058.509 x aliq. precedente 3.4183% L. 205.100.000

Per valori di opere intermedi, l'onorario conseguente risulta addirittura inferiore per opere di importo maggiore,

2. una iniqua ed illegittima forma di riduzione della Tariffa in netto contrasto con la Legge n. 143/1949 non solamente per opere di importo superiore a 5 miliardi, ma anche tra opere di importo inferiore e leggermente superiore, come risulta dal seguente esempio:

Opera: Classe 1 Categoria c

L. 4.000.000.000 x aliq. aggiornata 4.2794% L.171.176.000

L. 5.010.000.000 x aliq. precedente 3.4183% L.171.256.830

Inoltre, se si considerano valori di opere compresi tra i 5 miliardi e 5 miliardi e dieci milioni, l'onorario professionale si riduce ingiustamente di L. 33.843.170, pari al 16.5%, come rappresentato dall'esempio seguente:

Opera: Classe I categoria c

L. 5.000.000.000 x aliq. aggiornata 4.1020% L.205.100.000

L. 5.010.000.000 x aliq. precedente 3.4183% L.171.256.830

La valutazione restrittiva di codesta Direzione Generale, quindi, contrasta con i criteri strutturali della stessa legge 143/49 e con quanto affermato nei precedenti punti, rivelandosi penalizzante, iniqua ed illegittima anche perché promotrice di una immotivata riduzione tariffaria, contraria allo spirito oltre che alla lettera della Legge. Tale criterio interrompe la continuità matematica dei decrescere delle aliquote, dando luogo ad un uguale, se non addirittura inferiore, onorario per prestazioni relative ad opere di valore compreso tra i 4 e 5 miliardi di lire e tra i 5 e 6 miliardi di lire.

L'orientamento dei Consigli Nazionali, quindi, è conforme al disposto della legge 143/49 e dell'ultimo D.M. n. 233/87 di adeguamento, anche nelle applicazioni matematiche e di principio poiché, originando un sistema a due fasi (fino a 5 miliardi e oltre 5 miliardi), in analogia con criteri già contemplati nei meccanismi applicativi degli onorari professionali di cui alla legge 143/49, salvaguarda il corretto e proporzionale compenso delle prestazioni.

[torna all'indice]

DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO PROFESSIONALE IN CASO DI LAVORI INTERAMENTE ESEGUITI E CONDOTTI A TERMINE DAL DIRETTORE DEI LAVORI MEDIANTE DIRETTE INDICAZIONI IN CANTIERE DURANTE LA LORO ESECUZIONE.

10 luglio 1995

Per incarichi di progettazione e direzione lavori valutati a percentuale:

- il T.U. della Tariffa Professionale di cui alla legge n. 143 del 2.3.1949 e successivi aggiornamenti e modificazioni, all'art. 19 ed alla successiva tab. B stabilisce le operazioni comprese nella prestazione complessiva del professionista per l'adempimento del proprio mandato;
- ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 16 del T.U., al professionista è dovuto l'onorario integrale quando l'opera viene eseguita in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale fino al compimento ed alla liquidazione dei lavori,

- l'art. 16, inoltre, consente che nell'adempimento dell'intero incarico non siano eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate dall'art. 19, stabilendo altresì le modalità applicative della tariffa professionale.

Per quanto detto sopra, quindi, l'onorario professionale deve essere commisurato alle prestazioni parziali effettivamente svolte in rapporto alle funzioni di cui all'art. 19 che, si ricorda, rivestono carattere obbligatorio negli incarichi di progettazione e di direzione lavori previste da tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e, non ultima, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, di conversione del decreto-legge n. 101/95.

Ai fini della valutazione dell'onorario, non riveste alcuna rilevanza il fatto che l'opera sia stata compiuta, se non per la valutazione complessiva delle prestazioni professionali effettivamente svolte, senza alcun vincolo per le prestazioni parziali non effettuate, come disciplinato dall'art. 16 del T.U.

La non effettuazione della prestazione relativa al progetto esecutivo e dei particolari costruttivi non può in alcun modo essere sostituita da indicazioni dirette verbali prestate in sede di direzione lavori, proprio per il carattere progettuale, previsionale, amministrativo, tecnico, documentale, e contrattuale che queste prestazioni rivestono e, non ultimo, anche per la funzione propedeutica alle prestazioni successive.

La direzione lavori ha il compito della vigilanza sulla conformità delle opere e della caratteristica dei materiali alle prescrizioni tecniche, giuridiche, amministrative e contrattuali previste ed in precedenza stabilite proprio dai progetti esecutivi, preventivi particolareggiati, particolari costruttivi e capitolati tecnici e, di, non certo minore importanza, contrattuali predisposti e non tutti con caratteristica documentale e vincolanti.

La direzione lavori ha eventualmente il dovere di integrare i progetti esecutivi e particolari costruttivi esistenti con ulteriori specificazioni tecniche durante il corso dei lavori. Ciò a maggior ragione quando in situazioni di particolare impegno e per opere di particolare complessità tecnica e vincolistica, il T.U. prevede un compenso aggiuntivo, come disciplinato dall'art. 21 (commi 2 e 3) e dall'art. 17 (comma. 2). Quanto sopra è previsto non certo per prestazioni sostitutive di altre parziali non eseguite.

In relazione a quanto esposto, occorre ancora valutare il caso in cui il professionista è incaricato esclusivamente della direzione di lavori su un progetto non da lui eseguito. In questo caso, oltre alla prestazione di cui all'incarico principale, dovrà essere sommato quello dell'eventuale e necessaria progettazione esecutiva direttamente e documentalmente eseguita con le caratteristiche e funzioni già richiamate, oltre alla maggiorazione per l'incarico parziale di cui all'art. 18 del T.U.